

CRISI D'IMPRESA

Dietrofront sulla prededuzione, il D.L. 91/2014 corregge il tiro

di **Claudio Ceradini**

Per fortuna, il [D.L. 91/2014](#), cosiddetto decreto **competitività**, per effetto di quanto disposto dall'art. **22, co. 7** corregge un precedente intervento del legislatore, che con l'art. **11, co. 3** **quater** del [D.L. 145/2013](#) aveva fornito una preoccupante interpretazione autentica dell'art. **111 L.F.** così come richiamato dall'art. **161, co. 7, L.F.**, **limitando** in modo potenzialmente consistente l'ambito di riconoscimento della **prededucibilità** ai crediti sorti nel corso della fase **prenotativa** del concordato preventivo, e subordinandola sia alla **tempestiva presentazione** del ricorso, sia anche alla successiva **ammissione** ai sensi dell'art. **163 L.F.**.

Già **Assonime**, con la **Circolare 12 del 4 aprile 2014** aveva evidenziato la **criticità** di una siffatta interpretazione, rilevando che *“il timore della fuga dei fornitori e dei finanziatori dell'impresa avrebbe indotto il debitore a depositare la domanda incompleta quando la crisi sarà già in una fase avanzata, con la conseguenza di trasformare il concordato in bianco da strumento fondamentale per la preservazione della continuità aziendale ad una anticamera di concordati meramente liquidatori o di fallimenti”*. E del resto è pacifico, per chi di queste cose si occupa, che la **prenotazione** del concordato può costituire una fase di reale **progettazione** ed iniziale **attuazione** del **risanamento**, che pur presupponga la falcidia concordataria, se e nella misura in cui **offra** a chi con il debitore si rapporta in quei mesi la **certezza** del pagamento del proprio credito, che deve quindi godere **senza condizioni** del beneficio della priorità rispetto al ceto creditorio. Chi **fornirebbe** il debitore, concedendogli un seppur minima dilazione nel pagamento, se la **prededuzione** del suo credito non fosse certa? Quale banca potrebbe valutare, ammesso che ne percepisca il vantaggio economico e l'opportunità, di **erogare finanza** al debitore se la **prededuzione** del suo credito non fosse certa? Senza questa certezza la **copertura** del **fabbisogno** finanziario che il **risanamento** necessariamente genera, richiede un atto di fede, che difficilmente in affari si è disposti a fare, tantomeno nei confronti di un'impresa in **crisi**, traballante, seppur sulla via, tortuosa e difficile di per sé, del **risanamento**.

Già in origine, dall'11 settembre 2012, vi erano elementi di **incertezza**. Se il debitore non fosse riuscito a depositare nei **termini** il ricorso, i crediti sorti nel corso della prenotazione **non** avrebbero goduto della prededuzione in una **successiva** eventuale procedura. Il creditore avrebbe dovuto quindi confidare nella **tempestività** del deposito, o nel **filone giurisprudenziale** che interpreta la continuità delle procedure con riferimento alla **fattispecie**, e quindi alla crisi, e non tanto alla dimensione strettamente **temporale**. Entrambi appigli pericolosi, di scarso *appeal* per il creditore. Se poi vi aggiungiamo le **condizioni** imposte dalla interpretazione autentica e l'orientamento giurisprudenziale perlomeno **ondivago** (si vedano a titolo

meramente esemplificativo **Tribunale di Vicenza, 11/03/2014** e in senso opposto **Cassazione Civile, 14/03/2014 n. 6031**), il quadro tende a diventare decisamente poco attraente.

In questo scenario si era tra l'altro inserita anche la modifica all'art. 161 L.F. introdotta con l'**art. 82, co. 1, lett. b)**, del **D.L. 69/2013**, che nell'intenzione di **frenare** l'abuso dello strumento prenotativo ha correttamente previsto la possibilità per il **Tribunale** di intervenire sul termine concesso, accorciandolo o addirittura annullandolo se rilevasse che l'**attività** del debitore fosse **manifestatamente inidonea** per la formazione e la presentazione di **piano** e **proposta** concordatari. Pur condividendo lo spirito della norma, bisogna ammettere che introduce un ulteriore elemento di **incertezza**, ai fini della **prededuzione**, poiché il **Tribunale** potrebbe intervenire, **dequalificando** il credito nato prededotto, in un qualsiasi momento, anteriore alla scadenza naturale del termine.

In sintesi, quindi, l'**intervento** legislativo da ultimo adottato va sicuramente nel verso **giusto**, eliminando con l'abrogazione dell'**interpretazione autentica** almeno alcune delle **incertezze**. Perché il concordato in continuità sia uno strumento generalmente utilizzabile, però, è necessario un **passo in più**, e significativo, altrimenti è **poco probabile** che gli operatori economico possano rapportarsi al debitore in prenotazione con adeguata **tranquillità** e **fiducia**.

Questo è lo spirito con cui è stato depositato lo scorso **27 marzo** alla Camera dei Deputati **disegno di legge n. 2235**, che all'art. 4 propone di **aggiungere** al settimo comma dell'art. **161 L.F.** il seguente periodo: *"tali crediti devono essere considerati in prededuzione ai sensi del presente comma **anche** nelle procedure concorsuali a cui il debitore sia eventualmente sottoposto, **successive** rispetto a quella per cui è stata presentata domanda ai sensi del sesto comma e nella quale è sorta l'obbligazione"*.

Ove tale **indicazione** fosse recepita, al **pilastro** portante della continuità, che è la prededuzione, verrebbe conferito quel **carattere di certezza** che è la base della fiducia degli operatori.

Fino ad allora, temo, la **continuità giuridica** in concordato rimarrà territorio di pochi, pochissimi casi particolari.